

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 37 del 31 marzo 2016

Oggetto: Approvazione Convenzione con soc. Coop. Aforisma per tirocini di formazione ed orientamento curriculare

IL DIRETTORE

Premesso

- che la soc. coop. Aforisma con sede in Pisa , via dei Cappuccini n.4 ha richiesto la disponibilità di questa Azienda al fine di poter promuovere presso quest'ultima tirocini di formazione ed orientamento curricolari a favore di allievi del corso Addetto all'Assistenza di Base ;

Ritenuta

la suddetta richiesta meritevole di approvazione;

Visto

lo schema di convenzione disciplinante l'esperienza di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare da parte degli allievi del corso di Addetto all'Assistenza di Base organizzato dalla soc. coop. Aforisma di Pisa, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;


Rilevato

che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e che il soggetto promotore provvede ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni presso l'Inail nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la soc. coop. Aforisma con sede in Pisa , via dei Cappuccini n.4, per lo svolgimento presso l'Azienda di tirocini di formazione ed orientamento curricolari da parte di allievi del corso Addetto all'Assistenza di Base , di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. di dare atto che l'esperienza di tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e che il soggetto promotore provvede ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni presso l'Inail nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Seravezza, li 31 marzo 2016



Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento Curriculare
(art.3 quinto comma del D.M. del lavoro e della previdenza sociale n.142 del 25/03/1998)
Rif. n° ____ – Addetto All'assistenza di base – Riconosciuto dalla Regione Toscana

Soc. Coop. Aforisma con sede in Pisa, Via dei Cappuccini, 4 56121 - P.I.01535630501, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata da Grazia Ambrosino nata a Roma il 26/07/1972

e

" _____ "

con sede legale in _____

P. Iva _____

D'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato/a dal

Sig./ra _____

Nato/a a _____ il _____

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art.1

1. Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196 l'azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture allievi del corso Addetto all'Assistenza di Base in tirocinio di formazione ed orientamento curriculare su proposta del soggetto promotore, ai sensi della circolare n.52/99 Div. VI° del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2. Il numero di allievi che potranno essere accolti dalla struttura sarà concordato di volta in volta tenendo conto delle esigenze dell'azienda ospitante.

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi del tutor e del responsabile aziendale;



- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- La durata in numero massimo di ore.

Art.3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 5

1. La presente convenzione avrà durata di n 3 anni a valere dalla firma e può essere rinnovata per volontà delle parti.
2. La stipula della presente convenzione non costituisce obbligo per l'azienda ospitante ad accogliere tirocinanti qualora non ne sussistano per essa le condizioni necessarie.

Data __/__/____

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

